CAMERA DEI DEPUTATI N. 2709

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1965 *(Stampato n. 1347)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

—

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 ottobre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per le esigenze della stagione 1965-1966, gli enti autonomi del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro di San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli

Lirici all'Arena di Verona, nonché l'istituzione dei Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio Statale di Musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane per il complessivo importo di lire cinque miliardi.

ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, numero 62, provvederà a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e – di intesa col Ministero del tesoro – le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

ART. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1967.

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.